



Numero 10

ORIGINALE

COMUNE DI POVE DEL GRAPPA
(Provincia di Vicenza)

* * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria Convocazione Prima Seduta Pubblica

L'anno **duemilasedici** addì **quattordici** del mese di **aprile** nella Sala Consiliare, regolarmente convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig. LONGO STEFANO e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE, Dott. SCHIAVONE G. GIUSEPPE.

Fatto l'appello risulta quanto segue:

MOCELLIN ORIO	P	ZEN ALESSANDRO	P
DONAZZAN GIOVANNA	P	SONZOGNI ARMANDO	P
LONGO STEFANO	P	ZANCHETTA GALDINO	P
BERTONCELLO FEDERICO	P	ALESSI ALESSANDRA	P
DALMONTE FRANCESCO	P	LOLATO SAMUELE	P
DE MARCO RITA	P	GALLI FERRUCCIO	P
GOBBATO PAOLO	A		

Presenti n. 12, Assenti n. 1

Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale all'esame del seguente oggetto:

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.U.C. - COMPONENTE I.M.U. E T.A.S.I. ANNO 2016

PARERI EX ART. 49, D.LGS 267/2000

SETTORE PROPONENTE: SEGRETERIA - parere Favorevole per la regolarità tecnica.

Pove del Grappa, li 07-04-16

Il Responsabile del servizio
SIMONETTO ELSA

SETTORE CONTABILE: parere Favorevole per la regolarità contabile.

Pove del Grappa, li 07-04-16

IL RAGIONIERE
SIMONETTO ELSA

L'Assessore Bertoncetto relaziona:

L'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

L'art. 72 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 stabilisce che costituiscono allegati al bilancio di previsione anche le delibere con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni.

Il Decreto del Ministero dell'Interno 01/03/2016 ha prorogato, da ultimo, al 30/04/2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2016;

La Legge di Stabilità 2014 ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

La legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

Le principali novità introdotte, applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

in materia di IMU

1) Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito alle seguenti condizioni:

riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

- il contratto di comodato sia registrato
- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

2) Sono state modificate nuovamente le regole per l'esenzione dei terreni agricoli. Sono ritornati in vigore i criteri validi fino al 2013 che prevedevano l'esenzione dell'imposta per i terreni montani e per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli iscritti nella previdenza agricola ovunque ubicati (IAP);

3) Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli non esenti

4) Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imballonati");

in materia di TASI

- 1) Esclusione dalla TASI delle abitazioni principali (ad esclusione delle categorie A1-A8-A9) Tale regola vale anche per i locatari di abitazione principale non più tenuti al pagamento della quota del 30% mentre i proprietari dovranno continuare a pagare il 70% .
- 2) Per l'anno 2016 può essere mantenuta la maggiorazione dello 0,8 per mille a condizione che venga espressamente deliberata dal Consiglio Comunale. Nel nostro caso si propone di mantenere il solo 0,4 per mille per le abitazioni principali di lusso. Per l'anno 2015 il rimanente 0,4 era stato utilizzato per l'abitazione principale con l'aliquota del 2,9 per mille. Dal 2016 l'abitazione principale non di lusso è stata esentata dalla Tasi.
- 3) Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, rimane confermata l'aliquota ridotta all' 0,1%.

Come già evidenziato ai Sigg.ri Consiglieri nell'incontro del 6 aprile, va ribadito che le aliquote dei tributi comunali, compresa l'addizionale IRPEF, ad esclusione della TARI, non potranno essere aumentate rispetto al 2015, ma solo eventualmente riviste in diminuzione, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti .

La Giunta Comunale al fine di tutelare e valorizzare le attività produttive site nel Massiccio del Grappa e in armonia con i Comuni appartenenti all'Unione Montana Valbrenta, ritiene opportuno ridurre a tale tipologia di immobili l'aliquota IMU dal 9,6 al 7,6 per mille. Tale agevolazione comporterà al Comune una minore entrata di €. 2.500,00 circa

L'art. 1, comma 682 della Legge 147/2013 prevede che il Comune con proprio regolamento determini "l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta"

Pertanto, le tariffe per il 2016 sono le seguenti:

I.M. U

- abitazione principale e sue pertinenze cat. A1 - A8 - A9: aliquota del 4,00 per mille e detrazione di € 200,00
- **fabbricati commerciali e artigianali** utilizzati dai proprietari per l'esercizio della propria attività a condizione che la

proprietà dell'immobile sia intestata solo a persone fisiche o a società di persone. Se intestata a società di persone l'aliquota agevolata si applica solo alla quota di proprietà del socio che lavora nella ditta": aliquota dell'**8,00 per mille**

- **aree edificabili** : aliquote del **9,6 per mille**
- **terreni agricoli**: aliquota del **7,6 per mille**
- **immobili produttivi siti nel Massiccio del Grappa ad un altitudine superiore a mt. 600**: aliquota del **7,6 per mille**
- **tutti gli altri immobili**,. aliquota del **9,6 per mille**

Agevolazioni:

- Aliquota dello 0,% per le abitazioni principali possedute:- a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate.

T.A.S.I.

- **abitazione principale e sue pertinenze cat. A1 - A8 - A9**: aliquota del **2,40 per mille**
- **secondo case e aree edificabili**: aliquota **1,00 per mille**
- **fabbricati industriali, artigianali e commerciali (cat.catastali C/1 -C/2 limitatamente ai magazzini e locali di deposito utilizzati per l'attività, C/3 – e D)**: aliquota "**0**" quindi non applicazione della TASI per questa tipologia di immobili.
- **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati**: aliquota del **1,00 per mille**

Tutte le agevolazioni previste nel 2015 per l'abitazione principale decadono in quanto l'imposta non è più dovuta. Rimane confermata la seguente agevolazione:

- Viene considerata abitazione principale, come previsto per l'IMU, quella di proprietà di anziani residenti in case di riposo o strutture simili, purché il fabbricato non risulti locato e, quindi, a questa tipologia di fabbricati, non si applica la TASI .

Visto l'art. 5/C del regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) per la componente TASI che prevede l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica per ciascuno di essi dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta che dovrà essere annualmente aggiornato con deliberazione del consiglio comunale. Dal prospetto allegato emerge che l'ammontare complessivo dei servizi indivisibili ammonta a €. 498.654,48 e, pertanto, il grado di copertura dei costi è del 71.26% - essendo il gettito previsto della tassa di €. 355.347,78 di cui €. 73.000,00 di gettito comunale e la differenza da trasferimento dello Stato.

Vista lo schema di Bilancio di previsione triennio 2016/2018, approvato dalla Giunta con deliberazione n. del 23/03/2016

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 dal responsabile del servizio finanziario;

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale :

1- di stabilire, per l'anno 2016, le seguenti aliquote ed agevolazioni dell'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente a:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU):

- abitazione principale e sue pertinenze cat. A1 - A8 - A9: aliquota del **4,00 per mille** e detrazione di € 200,00
- **fabbricati commerciali e artigianali** utilizzati dai proprietari per l'esercizio della propria attività a condizione che la proprietà dell'immobile sia intestata solo a persone fisiche o a società di persone. Se intestata a società di persone l'aliquota agevolata si applica solo alla quota di proprietà del socio che lavora nella ditta": aliquota dell'**8,00 per mille**
- **aree edificabili**: aliquote del **9,6 per mille**
- **terreni agricoli** aliquota del **7,6 per mille**
- **immobili produttivi siti nel Massiccio del Grappa ad un altitudine superiore a mt. 600**: aliquota del **7,6 per mille**
- **tutti gli altri immobili**,. aliquota del **9,6 per mille**

Agevolazioni:

- Aliquota dello 0,% per le abitazioni principali possedute:- a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate.

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI):

- **abitazione principale e sue pertinenze cat. A1 - A8 - A9**: aliquota del **2,40 per mille**
- **secondo case e aree edificabili**: aliquota **1,00 per mille**

- **fabbricati industriali, artigianali e commerciali (cat.catastali C/1 -C/2 limitatamente ai magazzini e locali di deposito utilizzati per l'attività, C/3 – e D):** aliquota "0" quindi non applicazione della TASI per questa tipologia di immobili.
- **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati:** aliquota del **1,00 per mille**

Tutte le agevolazioni previste nel 2015 per l'abitazione principale decadono in quanto l'imposta non è più dovuta. Rimane confermata la seguente

Viene considerata abitazione principale, come previsto per l'IMU, quella di proprietà di anziani residenti in case di riposo o strutture similari, purché il fabbricato non risulti locato e, quindi, a questa tipologia di fabbricati, non si applica la TASI.

2 - di confermare per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 1 – comma 28 – della Legge 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), la maggiorazione dello 0,4 per mille per le abitazioni principali di lusso.

3- Di approvare, per l'anno 2016 l'allegato "A" del regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) per la componente TASI che prevede l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica per ciascuno di essi dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore Bertoncello;

Sentiti gli interventi dei Sigg. Consiglieri :

- **Alessi** chiede se c'era già nel 2015 l'esenzione per la residenza di anziani ricoverati in casa di riposo o assistenze assistite;
- **Mocellin Sindaco** precisa che l'agevolazione era presente anche nel 2015 ma si riferisce solo alle abitazioni non locate.

Visto l'art. 5/C del regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) per la componente TASI che prevede l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica per ciascuno di essi dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta che dovrà essere annualmente aggiornato con deliberazione del consiglio comunale. Dal prospetto allegato emerge che l'ammontare complessivo dei servizi indivisibili ammonta a €. 498.654,48 e, pertanto, il grado di copertura dei costi è del 71.26% - essendo il gettito previsto della tassa di €. 355.347,78 di cui €. 73.000,00 di gettito comunale e la differenza da trasferimento dello Stato.

Visto lo schema di Bilancio di previsione triennio 2016/2018, approvato dalla Giunta con deliberazione n. 31 del 23/03/2016;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 dal responsabile del servizio finanziario;

Con voti favorevoli n. 8 espressi per alzata di mano; contrari/; astenuti n. 4 Cons. (Loloto – Alessi – Zanchetta – Galli);

DELIBERA

1- di stabilire, per l'anno 2016, le seguenti aliquote ed agevolazioni dell'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente a:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU):

- abitazione principale e sue pertinenze cat. A1 - A8 - A9: aliquota del **4,00 per mille** e detrazione di € 200,00
- **fabbricati commerciali e artigianali** utilizzati dai proprietari per l'esercizio della propria attività a condizione che la proprietà dell'immobile sia intestata solo a persone fisiche o a società di persone. Se intestata a società di persone l'aliquota agevolata si applica solo alla quota di proprietà del socio che lavora nella ditta": aliquota dell'**8,00 per mille**
- **aree edificabili:** aliquote del **9,6 per mille**
- **terreni agricoli** aliquota del **7,6 per mille**
- **immobili produttivi siti nel Massiccio del Grappa ad un altitudine superiore a mt. 600:** aliquota del **7,6 per mille**
- **tutti gli altri immobili.** aliquota del **9,6 per mille**

Agevolazioni:

- Aliquota dello 0,% per le abitazioni principali possedute:- a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate.

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI):

- **abitazione principale e sue pertinenze cat. A1 - A8 - A9:** aliquota del **2,40 per mille**
- **secondo case e aree edificabili:** aliquota **1,00 per mille**

- **fabbricati industriali, artigianali e commerciali (cat.catastali C/1 -C/2 limitatamente ai magazzini e locali di deposito utilizzati per l'attività, C/3 – e D):** aliquota "0" quindi non applicazione della TASI per questa tipologia di immobili.
- **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati:** aliquota del **1,00 per mille**

Tutte le agevolazioni previste nel 2015 per l'abitazione principale decadono in quanto l'imposta non è più dovuta. Rimane confermata la seguente

- Viene considerata abitazione principale, come previsto per l'IMU, quella di proprietà di anziani residenti in case di riposo o strutture similari, purché il fabbricato non risulti locato e, quindi, a questa tipologia di fabbricati, non si applica la TASI .

2 - di confermare per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 1 – comma 28 – della Legge 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), la maggiorazione dello 0,4 per mille per le abitazioni principali di lusso.

3- Di approvare, per l'anno 2016 l'allegato "A" del regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) per la componente TASI che prevede l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica per ciascuno di essi dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta;

4- di trasmettere, a norma dell'art. 1 comma 10 della Legge 208/2016 , la presente deliberazione al Ministero dell'Economia tramite il Portale del federalismo fiscale al fine della pubblicazione nell'apposito sito, entro il termine ultimo de 14 ottobre dell'anno di competenza.

5- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con voti favorevoli n. 8 espressi per alzata di mano; contrari /; astenuti n. 4 (Lolato – Alessi – Zanchetta – Galli) ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
LONGO STEFANO

II SEGRETARIO COMUNALE
SCHIAVONE G. GIUSEPPE

Soggetta a: √ pubblicazione all'Albo	TRASMISSIONE AREA (art. 4 L. 241/90- Art. 107 co.3° D. Lgs. N. 267/2000) <input type="checkbox"/> Area Amministrativa <input type="checkbox"/> Area Tecnica <input type="checkbox"/> Area Economico- Demografica
<i>Pove del Grappa, li 27-04-16</i>	II SEGRETARIO COMUNALE SCHIAVONE G. GIUSEPPE

Prenotazione impegno: n.	del	Il Responsabile Finanziario
---------------------------------	------------	------------------------------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE		
N. Reg. Cron. _____ copia della presente deliberazione è pubblicata nel sito informatico e all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi da oggi.		
<i>Pove del Grappa, li</i>	<i>27/04/2016</i>	Il Funzionario/Istruttore di Segreteria
La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata nel sito informatico e all'Albo Pretorio di questo dal _____ al _____		
L'addetto alla Pubblicazione		
<i>Pove del Grappa, li</i>	_____	

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)	
Si certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito informatico e all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.	
<i>Pove de Grappa, li</i>	Il Segretario Comunale